

nienti e talvolta a contestazioni giudiziarie, senza parlare anche di qualche processo di falso.

La disposizione legislativa in cui sono indicati con precisione gli atti che solo si possono compiere dai commessi, servirà anche di ammonimento agli uscieri medesimi perchè non affidino ad altri l'adempimento dei doveri del proprio ufficio, e in pari tempo gioverà a togliere loro l'occasione di violare la legge, non mettendoli nell'impossibilità di adempierli.

Presidente Onorevole relatore...

Faranda. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Faranda. Desideravo sapere se questa facoltà di sostituire gli uscieri per mezzo dei commessi s'intende soltanto concessa, come pare dall'articolo del progetto, ove si tratti di giudizi davanti ai pretori o se invece deve la stessa disposizione valere per i giudizi davanti ad altre magistrature, come sarebbero i Tribunali e le Corti. Nel qual caso dovrebbe correggersi la dicitura dell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Io tengo conto delle osservazioni della Commissione e credo si debba chiarire che la facoltà di valersi dell'opera dei commessi è concessa tanto nelle preture quanto nelle Corti e dei Tribunali, ma non vorrei che la disposizione con la quale si concede tale facoltà potesse perturbare la vigilanza sul servizio degli uscieri, ora affidata ai presidenti. Quindi per raggiungere l'intento voluto dalla Commissione, basta aggiungere che i commessi si ammettono anche nelle preture, lasciando fermo che l'autorizzazione deve essere data dai funzionari competenti a provvedere al servizio degli uscieri.

L'articolo perciò dovrebbe emendarsi aggiungendovi le parole « delle udienze anche delle preture ». In tal modo si eviterebbero gli inconvenienti accennati dalla Commissione e da me e in pari tempo resterebbe fermo che si debba udire il Pubblico Ministero, ciò che non sarebbe facile con la formula proposta dal relatore, perchè sappiamo come funzioni l'ufficio del Pubblico Ministero nelle preture.

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro.

Presidente. Me la mandi per iscritto.

Pozzi Domenico, relatore. Ora viene. (Pausa).

Presidente. Allora la Commissione d'accordo col Governo modificherebbe l'articolo 14 nel modo seguente:

« Gli ufficiali giudiziari, sotto la loro responsabilità, potranno valersi, per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, anche delle preture, dell'opera di commessi espressamente autorizzati dal presidente del Tribunale o della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

« I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità o sussidio a carico dello Stato. »

Pongo a partito l'articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 13.

Entro sei mesi dall'attuazione della presente legge, con Decreto Reale sarà pubblicato il ruolo organico degli ufficiali giudiziari assegnati a ciascun distretto di Corte d'appello.

Entro due anni dall'attuazione della presente legge, e successivamente ogni cinque anni, il ruolo suddetto sarà sottoposto a revisione e, ove occorra, sarà modificato con Regio Decreto.

Questi decreti non vanno soggetti a reclamo od a ricorso qualsiasi.

L'onorevole Pozzo Marco propone di sopprimere l'ultimo capoverso. Ma l'onorevole Pozzo Marco non è presente.

Pongo dunque a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Coloro che secondo le vigenti disposizioni hanno ottenuto l'abilitazione alle funzioni di usciere potranno essere ammessi al primo esame di concorso per la nomina di ufficiale giudiziario, quantunque abbiano superato gli anni 40 e non posseggano i titoli di studio prescritti dall'articolo 2, n. 7 della presente legge, purchè però abbiano gli altri requisiti richiesti.

A questo articolo 14 la Commissione propone di aggiungere alle parole « per la nomina di ufficiale giudiziario » le parole « con prelazione nella nomina agli altri aspiranti. »

L'onorevole Gallini, propone il seguente emendamento:

« Coloro che, secondo le vigenti dispo-